

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 356)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 733.000.000 agli stati di previsione di taluni Ministeri onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

### MINISTERO DEL TESORO

Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali e per l'acquisto del relativo materiale tecnico accessorio (cap. n. 400) . L. 233.000.000  
(per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili)

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 149) . . . . . » 500.000.000  
(assegnazione indispensabile per provvedere alla esecuzione di indilazionabili interventi connessi con le recenti calamità naturali)

L. 733.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riser-

va per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

#### *Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, concernente il prelevamento di lire 733 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 6 dicembre 1963.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1415;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 733.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

## MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 400. — Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali, ecc. . . . . L. 233.000.000

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 149. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc. . . . » 500.000.000

---

L. 733.000.000

---

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1963

SEGNI

LEONE - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco